

Tribunale del Lavoro di Messina

Ricorre ex art. 700 cpc

Per il Prof. Avv. Marzullo Carmelo, nato a Barcellona P.G. (ME) il 04/01/1970, C.F.:MRZCML70A04A638X, residente in Barcellona P.G. in via Pagano nc.50,,indirizzo PEC: marzullocarmelo@pec.giuffre.it il quale agisce nell'interesse proprio, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Barcellona P.G. Via Parini nc.62 e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al suindicato indicato indirizzo pec, propone ricorso

Contro

MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, codice fiscale 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a;

A.T. Messina – Ufficio VIII – in persona del legale rappresentate pro tempore, codice fiscale 80005000833, con sede in Messina Via San Paolo 361;

Il ricorrente è insegnante in possesso di laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) conseguita presso l'Università degli Studi di Camerino (doc. 1).

Inoltre, è in possesso di 24 CFU in settori formativi psico–antropopedagogici e nelle metodologie didattiche (doc. 2) secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 13.4.2017 n. 59.

Con tali titoli codesto ricorrente è abilitano ad insegnare nelle seguenti classi di concorso:

- A046 Scienze Giuridiche ed Economiche

Il presente ricorso è incoato al fine di ottenere l'inserimento di parte ricorrente nella “**prima fascia delle G.P.S.**” nonché nella II fascia delle G.I. dalle quali è escluso illegittimamente.

Si rileva, altresì che con Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 (doc. 3) è stata dettata la disciplina sulla istituzione delle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) e delle graduatorie d'Istituto di cui all'art. 4 commi 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 e sul conferimento delle



relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Tale disciplina dettata da tale ordinanza nell'ambito delle GPS sono previste:

1) sia la **prima fascia** in cui sono inseriti i docenti in possesso del titolo di studio e del titolo di "abilitazione"

2) sia la **seconda fascia** in cui sono inseriti i docenti in possesso del titolo di studio in aggiunta ad uno dei seguenti attestati:

a) possesso dei titoli di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b) del D.lgs. 59/17 (24 CFU);

b) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado

c) precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di Istituto per la specifica classe di concorso.;

l'O.M. 60/2020 (art. 11) ha previsto la seguente disciplina in merito alle graduatorie di Istituto:

- la I fascia è costituita dalle GAE

- la II fascia è costituita dai docenti inseriti in GPS di I fascia

- la III fascia d'Istituto è costituita dai docenti presenti in GPS di II fascia.

Da tali disposizione si evince che per l'inserimento nella specifica fascia di GPS bisogna valutare se il docente sia o meno in possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

Infatti come dispone l'art. 3 dell'O.M. n. 60/2020 il docente "abilitato" ha titolo per essere inserito alla prima fascia delle GPS e quindi alla seconda fascia delle graduatorie di Istituto.

Il ricorrente è stato inserito in 2 fascia GPS in quanto considerato non in possesso della relativa abilitazione.

Pertanto risulta inserito in 2 fascia GPS per le seguenti classi di concorso con il punteggio di seguito indicato

Classe di concorso	Punteggio
--------------------	-----------



A046 – Scienze Giuridiche ed economiche	20,50
---	-------

e di conseguenza è stato inserito anche in terza fascia delle graduatorie di istituto per ~~ugale~~ classe di concorso ed uguale punteggio.

Tanto premesso e ritenuto si chiede che a codesto ricorrente venga riconosciuto il proprio diritto per essere inserito in 1 fascia GPS in quanto soggetto laureato ed in possesso dei 24 CFU ex art 5 comma 1 lettera b) del D.lgs. 59/17.

Sulla irrilevanza del requisito della c.d. abilitazione e sulla sufficienza del requisito dei 24 CFU per essere inserita in 1 Fascia GPS.

La L. 107/2015 ha previsto in generale al comma 110 dell'art. 1 che possono partecipare al concorso per l'insegnamento solo i docenti abilitati; la stessa legge ha previsto l'emanazione di decreti delegati per disciplinare la materia (e fra questi particolare importanza riveste ai ns fini il D.leg. 59/2017).

L'art. 5 comma 1 del d.lgs. n. 59/2017 così dispone: "*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) - per i posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado-, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:*

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche".

La norma sopra riportata ha introdotto nell'ordinamento una equiparazione tra l'abilitazione e il possesso congiunto della laurea magistrale e dei 24 CFU in materie specifiche (cioè nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche).



Cosicchè. in virtù della novità normativa se l'art. 5 comma 1 del d.lgs. n. 59/2017 che legittima i docenti laureati e in possesso di 24 CFU in specifiche materie a partecipare al concorso per diventare insegnanti di ruolo, equiparando questi titoli, "laurea con i 24 CFU" al titolo dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso, sarà una normale e naturale conseguenza che i medesimi docenti laureati e in possesso dei 24 CFU in specifiche materie – al pari dei docenti in possesso del titolo di abilitazione specifica sulla classe di concorso, a cui sono normativamente equiparati – devono essere considerati docenti abilitati all'insegnamento. Nel caso in esame codesto ricorrente è in possesso di laurea magistrale ed ha conseguito l'ulteriore titolo dei 24 CFU ed è quindi perfettamente equiparabile al docente abilitato. Il diritto ad essere riconosciuto come docente abilitato all'insegnamento deriva, pertanto, dalle disposizioni normative sopra citate. (art. 5 comma 1 del d.lgs. 59/2017), con conseguente diritto di poter essere inserito in 1 Fascia GPS.

Sentenza Corte di Giustizia Unione Europea del 26.11.2014 (c.d. sentenza Mascolo)

Violazione della Direttiva 2005/36/CE (come modificata dalla direttiva 2013/55/UE) nonché del D. Lgs. 206/2007 (come modificato dal D. Lgs. 15/2016).

Anche in esse, si evince altresì, che il docente laureato in possesso di 24 CFU per le materie dettate dall'art. 5 comma 1 del d.lgs. 59/2017 dev'essere considerato come abilitato all'insegnamento – o di un titolo equipollente all'insegnamento – con il diritto, pertanto, ad essere considerato docente abilitato ai fini dell'inserimento nella 1 Fascia GPS.

Infatti proprio la Direttiva n. 2005/36 all'art. 1, prevede che l'interessato può accostarsi alle professioni regolamentate semplicemente purché in "possesso di specifiche qualifiche professionali".

Proprio l'art 3 della sopra citata direttiva descrive le "qualifiche professionali"



“le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale”,

Disponendo così per l'esercizio delle professioni regolamentate il d.leg. 206/2007 recepito dalla direttiva.

Cosicchè si riconosce che, la “qualifica professionale” può consentire l'inserimento alla professione di insegnante.

Fondamentalmente, in virtù delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal nostro ordinamento interno attraverso il d.lgs. n. 206/2007 e con il d.lgs. n. 15/2016, l'inserimento e il riconoscimento della qualifica professionale di docente può essere subordinato al conseguimento di specifica qualifica, rappresentato da un titolo di formazione, nello specifico dal possesso anche dei 24 CFU, valido ai sensi dell'art. 12 Direttiva Comunitaria 2005/36/CE.

Per contro, le procedure previste in Italia per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento da parte dei docenti non sono contemplate dalla normativa europea e non danno nemmeno luogo ad un'attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione docente, ma costituiscono mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento.

Detto ciò, poichè i provvedimenti ministeriali (O.M. n. 60/2020) ed eventualmente anche normativi, nella parte in cui non riconoscono l'equipollenza del titolo di formazione (laurea/diploma e 24 CFU) conseguito dagli insegnanti al titolo abilitativo/qualifica professionale idonea ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, sono illegittimi per contrasto con la sovraordinata disciplina comunitaria (siccome recepita anche dal d.lgs. 206/2007 e dal d.lgs. 15/2016) e, come tali, vanno disapplicati da codesto Tribunale.

Pertanto, il ricorrente è in possesso delle qualifiche professionali, come previste dalla medesima Direttiva CE n. 2005/36 è quindi pienamente conforme al diritto europeo che consente l'accesso alle graduatorie destinate ai docenti abilitati.

Fondatezza della domanda ai sensi del D.M. 92/2019.

L'equiparazione tra il conseguimento della “abilitazione”, da un lato, e il possesso della laurea e dei 24 CFU, dall'altro lato, è stata recentemente



riconosciuta dallo stesso Ministero dell'Istruzione anche in materia di accesso ai percorsi specifici per il conseguimento della specializzazione per il sostegno.

Con il D.M. 249/2010 sono stati dettate le norme generali per il conseguimento della specializzazione sul sostegno ed all'art 13 di tale decreto ministeriale si prevede in generale che possono conseguire tale specializzazione presso le università i docenti abilitati.

Con il D.M. 92/2019 il Ministero ha dettato le norme attuative del DM 249/2010 concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno.

Con il D.M. 92 del 08.02.2019, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, il Ministero ha affermato, all'articolo 3 che possono partecipare al percorso di specializzazione per il sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, i docenti abilitati **nonché** i docenti in possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 59/2017.

Ricordiamo che il D. Leg. 59/2017 all'articolo 5 comma 1 statuisce quanto segue:

“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;



b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche."

Dunque il D.M. 92/2019 consente, alla luce della nuova normativa, la partecipazione al TFA sostegno dei docenti in possesso della laurea e dei 24 Cfu.

Quindi possono accedere al percorso TFA Sostegno (che secondo la normativa generale è riservato ai docenti abilitati) per conseguire la specializzazione sul sostegno

a) i docenti abilitati (classica definizione italiana);

b) ma anche i docenti in possesso della laurea congiunta con i 24 CFU.

Il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 CFU consentendo ai docenti in possesso di tali requisiti l'accesso al TFA sostegno.

Si riconferma nel sostegno l'equiparazione di abilitazione (classicamente intesa) e possesso di titolo di studio congiunto ai 24 CFU.

Ne consegue sillogisticamente (e si conferma) che se i docenti in possesso della laurea con i 24 CFU sono docenti in possesso di titolo abilitante che possono accedere al TFA sostegno deve conseguentemente consentirsi agli stessi l'inserimento nella 1 Fascia delle GPS e quindi nella 2 Fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto.

Tanto premesso e ritenuto risulta chiaro che il docente in possesso di laurea e 24 CFU deve considerarsi soggetto abilitato per l'inserimento nella 1 Fascia GPS (nonchè nella 2 fascia delle graduatorie d'istituto).

E' possibile pertanto, in virtù delle le norme sopracitate che in presenza il docente che sia al contempo laureato e in possesso di 24 CFU deve essere considerato docente abilitato all'insegnamento, ad ogni effetto.



Tenendo conto della chiarezza riportata dalla disposizione normativa, sarebbe un controsenso che l'ordinamento italiano non si adeguasse alla normativa comunitaria, e che pertanto che un docente laureato in possesso dei 24 CFU gli sia data la possibilità di conseguire il titolo di specializzazione in sostegno e non possa esser di per sè considerato idoneo ed abilitato per esserne inserito nella 1 Fascia GPS.

Si ritiene incomprensibile e di per sè illegittimo il criterio impostato dal Ministero con l'OM 60/2020, che richiede da una lato per l'inserimento in una graduatoria per supplenze di 1 Fascia l'abilitazione, mentre dall'altro consente al docente con 24 CFU di conseguire la specializzazione in sostegno o di partecipare ai concorsi per il conseguimento del "posto" considerandolo soggetto abilitato.

Sul punto la giurisprudenza di codesto On. Tribunale è pacifica nel riconoscere nei casi come quello oggetto di causa il diritto del docente di essere inserito nella 1 Fascia GPS (fra le tante Ordinanza G.L. Dott.ssa Bellino del 22.12.2020 nel giudizio n rg 3562/2020; Ordinanza G.L. Dott.ssa Bonanzinga del 18.10.2021; Ordinanza Dott.ssa Totaro del 21.06.2022; Ordinanza Dott.ssa Rando del 11.06.2022).

Periculum in mora

L'inclusione in 2 Fascia e non nella 1 Fascia costituisce danno notevole per il ricorrente.

Come ha rilevato codesto On. Tribunale, anche in sede di reclamo sussiste l'esistenza del requisito del *periculum* stante il rischio della perdita dei contratti, "considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa".

Il danno, inoltre, è ulteriormente aggravato ed attuale dalla piena vigenza dell'art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 che introduce la possibilità di assumere, a tempo indeterminato, anche da G.P.S. ma solo dalla prima fascia a cui, appunto, il ricorrente aspira.



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 150 e 151 C

Il ricorrente lamenta la violazione di un diritto e non ha controinteressati diretti.

Controparti del presente giudizio sono, pertanto, le sole amministrazioni indicate.

In subordine, qualora l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei docenti astrattamente controinteressati, si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica ex art. 150 c.p.c. mediante pubblicazione sui siti istituzionali del Miur, nell'apposita sezione dedicata alla pubblicazione per pubblici proclami, e/o sul sito istituzionale dell'A.T. Messina.

Per i motivi sopra esposti e con riserva di ogni altra difesa il ricorrente chiede che l'On. Tribunale adito, accertata la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza e eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti conclusioni

- 1) Accertare e dichiarare che il ricorrente è titolare di idoneo titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal titolo di studio congiunto ai 24 CFU in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche ed ha diritto ad esser inserito in 1 Fascia GPS , e quindi 2 Fascia delle graduatorie di istituto;
- 2) Per l'effetto ordinare al Ministero convenuto di inserire il ricorrente nella 1 Fascia delle GPS della provincia di Messina, per la classe di concorso richiesta con la domanda di inserimento presentata e con il punteggio già attribuito, nonché nelle corrispondenti Graduatorie di 2 fascia d'istituto.
- 3) Autorizzare, ove ritenuto, la notifica ex art 151 cpc.
- 4) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi;

Valore di causa indeterminato – C.U. dovuto € 259,00.

Salvo ogni altro diritto.

Si deposita:



1. Autocertificazione di conseguimento di Laurea
2. Certificazione conseguimento 24
CFU
3. O.M. 60/2020
4. Domanda di inserimento in GPS relativa agli anni scol. 2022/2023 e
2023/2024
5. Graduatorie GPS II Fascia Scuola secondaria II
grado

Barcellona P.G., 31.08.2022

Avv. Carmelo Marzullo





TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il giudice

letto il ricorso relativo al procedimento cautelare iscritto al n. 4736/2022 r.g.;
visti gli artt. 415 e 669 *bis* e ss. c.p.c.,
visto l'art. 83 del D.L. n. 18/2020, come mod. dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020 e s.m.i.;

p.q.m.

fissa per la trattazione della causa l'udienza del 18.11.2022, disponendo che copia del ricorso e del presente decreto sia notificata alla controparte, a cura del ricorrente, entro 15 giorni e autorizzando la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet delle amministrazioni indicate in ricorso;

dispone che l'udienza suddetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da depositare fino a 5 giorni prima della data di udienza;

avverte che la mancata trasmissione delle stesse equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge, e che previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio e che la data dell'udienza fissata costituirà sia per le parti che per il giudice il momento a partire dal quale l'atto dovrà essere emesso.

Si comunichi e si inserisca nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Messina, 09/09/2022

Il Giudice
Valeria Totaro





TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il giudice

dato atto che l'udienza odierna, fissata per la trattazione del procedimento sopra indicato, è stata sostituita dallo scambio di note scritte, secondo il modello delineato dall'art. 83, comma 7, lett. h, del D.L. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020, come mod. dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020 e s.m.i.;

rilevato che nel termine assegnato le parti hanno depositato tali note;

che i convenuti non si sono costituiti;

che la notifica risulta tardiva, poichè la pec è stata inviata il 28.9.2022, quindi oltre il termine di 15 gg. assegnato con il decreto di fissazione dell'udienza, e comunque a indirizzi non corretti;

che non si rinviene inoltre prova di quella ai controinteressati;

p.q.m.

ordina la rinnovazione delle suddette notifiche e dovendo dare precedenza, tra le oltre 2.000 cause che compongono attualmente il ruolo della scrivente, a quelle più urgenti o di più remota iscrizione, fissa l'udienza del 24.1.2023;

dispone che detta udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, e assegna a tal fine alle parti termine perentorio fino alla medesima data.

Messina, 18/11/2022

Il giudice
Valeria Totaro

